

ORIGINALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 58 del Consiglio Comunale

*Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA*

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020 in conferma di quanto già disposto per gli anni 2017, 2018 e 2019, e determinazione della scadenza unica per il versamento.

L'anno duemiladiciannove addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **20.39** nella sala Consiliare di Piazza Cesare Battisti 1, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

FRANCO BAZZOLI
BONAZZA VALERIO
ARMANI RAFFAELE
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUNO
FORESTI PAOLA
GHEZZI PIERO
MOLINARI SUSAN
MONTE MONICA
MUSSI FRANCESCA
MUSSI LUCA
RUBINELLI WALTER
SALVADORI FRANK
VALENTI BRUNELLA
VALENTI MASSIMO

Sindaco

Vicesindaco

A s s e n t i

X

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.39 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 3 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 11693 del 17 dicembre 2019.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno - 4 GEN 2020 - 3 GEN 2020

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro



Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020 in conferma di quanto già disposto per gli anni 2017, 2018 e 2019, e determinazione della scadenza unica per il versamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- il tributo, applicato dal 1° gennaio 2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della predetta L.P. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima Legge;
- tale regolamento può anche incidere su aspetti dell'imposta tali da assicurare per taluni casi situazioni più favorevoli ai contribuenti;
- con deliberazione n. 41 di data 12 aprile 2016 il Commissario Straordinario ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice del Comune di Sella Giudicarie, istituito con L.R. n. 17 del 24 luglio 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e nato dalla fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro;

Ricordato che a seguito del protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, (tra la Provincia d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali) che ha inteso perseguire, nel triennio 2017-2019, una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale sulla base della manovra approvata per il 2016, con una manovra tributaria caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento all'IM.I.S.), l'art. 14 della Legge Provinciale n. 20 del 29 dicembre 2016 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e ss.mm.;

Ricordato che successivamente con la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 17 marzo 2017 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta che ha riformato il regolamento approvato con deliberazione n. 41 del Commissario Straordinario, che a sua volta contiene in materia di tributo misure volte ad alleggerire il carico fiscale;

Ricordato che il Comune, potendo modificare le aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della L.P. n. 14 del 2014, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, ha voluto creare condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità contenendo ulteriormente la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie proponendo ancor più favorevoli aliquote IM.I.S. a partire dall'anno 2017, ed a tal fine ha deliberato le seguenti specifiche aliquote e detrazioni, nel complesso migliorative di quelle già stabilite dalla legge provinciale, per le corrispondenti tipologie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

Ricordato ancora

- che il Riformato Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017 all'art. 8 comma 4, ha previsto che :*"Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre."*
- che il Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 5 ha ritenuto, date le difficoltà operative derivanti dall'applicazione del tributo, nonché dalla necessità di un congruo spazio di tempo per gli aggiornamenti necessari per una corretta definizione dell'ammontare dell'imposta, di stabilire che l'imposta dovuta potesse essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2017, ferma restando la facoltà prevista dal comma 5 dello stesso art. 8 per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi;

Evidenziato che per gli anni 2018 e 2019 la Provincia ha inteso introdurre aliquote ancora più favorevoli rispetto alle precedenti disposizioni, nell'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18, del seguente tenore letterale;

"Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. *Dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti:*
 - "b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;*
 - b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;*
 - b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;*
 - b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;*
 - b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento."*
2. *Dopo il comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:*
 - "6 quater. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione."*
3. *Nel comma 1 ter dell'articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "e non ancora avviate" sono soppresse.*
4. *Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."*

(si precisa che poi tale il citato comma 6 quater dell'art. 14 della L.P. 14 del 2014 è stato integrato dall'art. 2 della L.P. 3 agosto 2018, n. 15 che ha stabilito " Alla fine del comma 6 quater dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: "con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1".)

Rilevato che in tale disposizione della Provincia è previsto condizioni più favorevoli ai contribuenti, in alcune tipologie previste con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, ma nel complesso nelle tipologie più favorevoli introdotte nell'anno 2017 dal Comune di Sella Giudicarie queste ultime hanno continuato a concedere ai contribuenti maggiori benefici anche rispetto alle più recenti previsioni provinciali, benefici ai quali se ne aggiungono altri già introdotti nel regolamento del tributo così come riformato con la deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017;

Evidenziato che l'introduzione di aliquote e detrazioni particolarmente favorevoli nell'anno 2017, non ha avuto un'incidenza negativa sul bilancio Comunale, e rilevato anche che la fissazione di un'unica scadenza per il pagamento del tributo non ha inciso negativamente sui flussi di cassa rispetto alle esigenze dei pagamenti, e per questo il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 7 del 28 febbraio 2018 ha ritenuto di confermare anche per l'anno 2018 quanto già disposto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, sia relativamente alle aliquote e sia relativamente alla fissazione di un'unica scadenza per il pagamento del tributo;

Evidenziato che similmente, in base a tali presupposti con la deliberazione del Consiglio comunale

n. 4 del 26 febbraio 2019 si è stabilito di confermare ancora per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni speciali già adottate per l'anno 2017, e poi mantenute ancora nell'anno 2018 e 2019;

Ritenuto, che le condizioni sostanziali permettano di mantenere dette ipotesi anche per l'anno 2020 confermando le aliquote e detrazioni deliberate nell'anno 2017 e sia la definizione di un unico termine per il versamento del tributo;

Fissato anche per quest'anno l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 950.000,00. =;

Dato atto che ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, prima della delibera che approva il bilancio stesso;

Rilevato che l'art. 8, comma 1, della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, *Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.*

Rilevato che il citato art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, cosicché anche quando non si rideterminassero ora le tariffe per l'anno 2020, esse sarebbero prorogate tacitamente: tuttavia si ritiene opportuno esprimere formalmente, la volontà che permangano le tariffe deliberate per l'anno 2017 e seguenti, volendo procedere a confermare anche per quest'anno la facoltà del pagamento dell'imposta in un'unica soluzione;

Rilevato che ai sensi del comma 1, art. 9, bis, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, (articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall'art. 17 della L. dall'art. 7 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1) il termine di riferimento è il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, fatte eccezione alcune ipotesi specifiche;

Rilevato che è programmata, per l'odierna seduta l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020-2022;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;

- parere di regolarità contabile della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, (ritenuto, date le condizioni complessive, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, e agli artt. 49, 126 183, 185, 187;

A voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da parte dei quattordici componenti del Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2020 per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29. =
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895	

Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

2. Di precisare che quanto disposto con la presente deliberazione non innova ma conferma le corrispondenti aliquote e detrazioni già introdotte nell'anno 2017, e confermate per gli anni 2018 e 2019;
3. Di stabilire che per l'anno 2020 l'imposta dovuta può essere assolta con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2020, ferma restando la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e secondo le modalità (esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.
5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

PARERE SU DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020 in conferma di quanto già disposto per gli anni 2017, 2018 e 2019, e determinazione della scadenza unica per il versamento.

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del segretario comunale quale responsabile della struttura competente;

in data 17/12/13

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 17/12/14

LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUISA BASSETTI

Bassetti



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 23/12/14 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Valerio dr. Bonazza

IL SINDACO
Franco Bazzoli

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma della L.R. 3/5/2018, n. 2.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo
